



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 18/07/2002**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n.411 Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 5/04/2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Noci ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D. Lgs. N. 267/2000 per la realizzazione in Noci di un opificio destinato alla lavorazione e confezionamento capi di abbigliamento da parte della ditta: "Compagnia Manifatturiera s.r.l.".

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

CONSIDERATO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n°34 e s.m. ed integr. e dell'art.34 del D.lgs n.267/2000, in data 05 aprile 2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di NOCI apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°188 del 1 marzo 2002 per la realizzazione di un opificio destinato alla lavorazione e confezionamento capi di abbigliamento, in NOCI, da parte della ditta "COMPAGNIA MANIFATTURIERA S.r.l." in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n°21 del 2 maggio 2002, con la quale è stato ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs n.267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della Soc. "COMPAGNIA MANIFATTURIERA S.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di NOCI, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'Ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C" e, pertanto, per le opere in progetto con la predetta deliberazione di G.R. n.188 dell'1.3.2002 è stato rilasciato il parere paesaggistico favorevole in base all'art.5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, preliminare all'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma;

RILEVATO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge;

VISTO il IV comma dell'art.34 del D.lgs n.267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

### **DECRETA**

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.lgs n.267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di NOCI, l'"Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio destinato alla lavorazione e confezionamento capi di abbigliamento da parte della Soc.

"COMPAGNIA MANIFATTURIERA S.r.l." sottoscritto in data 05 Aprile 2002 dalla Regione Puglia e dal Comune di NOCI in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n°13.

Bari, li 9 luglio 2002

FITTO

---